

**MC SYSTEM STUDIO**  
**ELABORAZIONE DATI**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**ASSISTENZA CONTABILE SOCIETARIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**  
**UFFICIO C.A.A.F.**

<b>OGGETTO</b>	<b>DL "CURA ITALIA" –SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 67-68 , DL "CURA ITALIA"
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>20/03/2020</b>

*Sintesi: il D.L. "Cura Italia", in materia di accertamento, dispone due tipi di sospensioni per gli adempimenti che cadono nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, riferiti:*

*- all'attività da parte degli Uffici*

*- agli adempimenti per i contribuenti.*

*In tale periodo gli uffici non procederanno ad alcuna attività di liquidazione/controllo delle dichiarazioni, di accertamento, nè di atti della riscossione.*

*Per quanto riguarda i contribuenti sono sospesi termini per i versamenti delle cartelle di pagamento o accertamenti direttamente esecutivi, degli avvisi di addebito Inps nonché degli atti esecutivi degli enti locali, ivi incluse le rate di piani di ammortamento per dilazioni già concesse.*

*La sospensione non riguarda gli avvisi bonari, nè i versamenti derivanti da atti deflattivi del contenzioso.*

Il **DL c.d. "Cura Italia"** si occupa di accertamento e riscossione in due articoli:

- ✓ art 67: sospensione dell'attività da parte degli Uffici
- ✓ art 68: sospensione degli adempimenti per i contribuenti.

#### **SOSPENSIONE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI (ART. 67, DL. 18/2020)**

Gli uffici di tutti gli "enti impositori"

→ anche diversi dagli uffici dell'Agenzia Entrate o delle Dogane (es: Uffici tributi dei Comuni, Inps, ecc.)

→ **sospendono dall'8 marzo al 31 maggio 2020** qualsiasi attività:

- di **liquidazione** delle dichiarazioni (dei Redditi, Iva, ecc., dell'IMU per i Comuni; ecc.)
- di **controllo** (es: art. 36-ter Dpr 600/73)
- di **accertamento** (es: elaborazione e notifica degli avvisi ai accertamento; accessi, ispezioni e verifiche; ecc.)
- di **riscossione** (es: notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione; trasmissione di nuovi ruoli a questi ultimi da parte degli Uffici impositori; ecc.)
- e di **contenzioso** (considerata la analoga sospensione disposta dall'art. 83 DL Cura Italia)

#### **INTERPELLI**

Sono, altresì, sospesi per il medesimo periodo **8 marzo - 31 maggio 2020** il termine:

- per fornire **risposta alle istanze di interpello di qualsiasi tipo** (disapplicativo, probatorio, collaborativo, ecc.; si pensi al caso di un interpello disapplicativo in relazione alle "società di comodo" che dovesse essere stato presentato con largo anticipo dalla società)
- **per regolarizzare le istanze di interpello di ogni tipo già presentate** (art. 3 D.Lgs. 156/2015; art. 7, co. 2, D.Lgs. 128/2015; art. 1-bis DL 50/2017; artt. 31-ter e 31-quater Dpr 600/73 circa le procedure di cui all'art. 1, co. da 37 a 43, L. 190/2014).

Istanze presentate (via PEC) nel periodo di sospensione: i termini per la risposta (e per l'eventuale loro regolarizzazione) **iniziano a decorrere dal 1/06/2020.**


#### **PRESENTAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA**

Nel periodo di sospensione, la presentazione delle **istanze di interpello** e di **consulenza giuridica** è consentita esclusivamente per via telematica, tramite **PEC**



**Soggetti non residenti:** se non hanno nominato un domiciliatario in Italia, possono effettuare l'invio con posta elettronica ordinaria all'indirizzo: [div.contr.interpello@agenziaentrate.it](mailto:div.contr.interpello@agenziaentrate.it).

Sono, altresì, sospese le attività di **risposte alle istanze formulate** ai sensi delle seguenti disposizioni: art. 492-bis c.p.c; artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria (compreso l'Archivio dei rapporti finanziari), autorizzate dai Presidenti, o dai giudici delegati; art. 22 L. 7 agosto, n. 241 ed art. 5 D.Lgs. n. 33/2013.



### **TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA**

E' disposta l'applicazione dell'**art. 12 D.Lgs. 159/2015** in caso di **calamità**, il quale prevede:

- oltre alla sospensione dei termini previsti per gli adempimenti, anche processuali (che il DL Cura Italia ha disciplinato in via espressa, con gli artt. 62 e 83)
- anche la **sospensione dei termini di prescrizione e decadenza** in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione
- prorogati ex lege **fino al 31/12 del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione**. (indipendentemente dalla durata della sospensione).

Periodo d'imposta	Termine di prescrizione	
	Ordinario	Prorogato
2015	31/12/2019 (prescritto)	
2015	31/12/2020	<b>31/12/2022</b>
2016	31/12/2022	<b>31/12/2024</b>
2017	31/12/2023	<b>31/12/2025</b>
2018	31/12/2024	<b>31/12/2026</b>
2019	31/12/2025	<b>31/12/2027</b>
2020	31/12/2026	<b>31/12/2028</b>

### **SOSPENSIONE VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

Con riferimento

→ sia alle **entrate tributarie** che ad **entrate diverse da tributi**

→ sono sospesi i termini dei **versamenti**:

che cadono nel periodo **tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020**,

derivanti da:

- **cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione**
- **avvisi di accertamento** direttamente **esecutivi** (artt. 29 DL 78/2010)
- **avvisi di addebito INPS** (artt. 30 DL 78/2010)

La sospensione si applica anche agli atti di cui all'art. 9, co. da 3-bis a 3sexies, DL 16/2012, e cioè:

- gli **atti di accertamento** emessi dall'Agenzia Dogane relativi all'**IVA all'importazione**
- alle **ingiunzioni di pagamento** (ex RD 14/04/1910, n. 639) emesse dagli **enti territoriali**
- agli **atti** che, dal 1/01/2020, sono notificati da parte degli **enti locali** (art. 1 c. 792 L. 160/2019).

### RIPRESA DEI VERSAMENTI

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati:

→ in **unica soluzione**

→ **entro il 30/06/2020** (fine del mese successivo al termine del periodo di sospensione).



**Nessun rimborso:** non si procede a dilazione, né al rimborso, di quanto già eventualmente versato dal contribuente (non è revocabile la scelta fatta di pagare nel periodo di sospensione).

### IMPORTI INCLUSI

Considerato il tenore letterale della norma si deve ritenere che siano oggetto di sospensione:

- **anche le rate** che cadono nel periodo di sospensione riferite al debito di una cartella di pagamento già oggetto di un **piano di dilazione**; peraltro non vi è motivo di ritenere che rilevi se si tratti di un piano di rateazione ordinario (ex art. 19 c. 1 Dpr 602/73) o straordinario (ex art. 19 c. 2 Dpr 602/73)
- il debito collegato alle **imposte provvisoriamente iscritte a ruolo in pendenza di giudizio** (1/3 della maggiore imposta in 1° grado, e così via)

#### Esempio

Il sig. Rossi sta pagando la seguente cartella (accertamento per dichiarazione Iva infedele), per la quale è stato concesso un piano di dilazione. Il contribuente:

- può accedere alla sospensione delle rate che cadono tra l'8/03/2020 ed il 31/05/2020
- il totale delle rate (€. 2.270,30) andrà versato entro il 30/06/2020, in unica soluzione.

Equitalia Nord SpA  
Via Solteri 12/B  
38121 - Trento



Equitalia

Rate sospese, da pagare al 30/06/2020

N. rata	Data scadenza	Quota capitale	Quota interessi di mora	Quota interessi di dilazione	Quota compensi di riscossione	Importo rata
10	23/01/2020	€ 616,59	€ 0,00	€ 111,42	€ 28,54	€ 756,55
11	23/02/2020	€ 618,14	€ 0,00	€ 109,87	€ 28,60	€ 756,61
12	23/03/2020	€ 619,74	€ 0,00	€ 108,27	€ 28,67	€ 756,68
13	23/04/2020	€ 621,32	€ 0,00	€ 106,69	€ 28,76	€ 756,77
14	23/05/2020	€ 622,91	€ 0,00	€ 105,10	€ 28,84	€ 756,85
15	23/06/2020	€ 624,50	€ 0,00	€ 103,51	€ 28,90	€ 756,91
16	23/07/2020	€ 626,11	€ 0,00	€ 101,90	€ 28,97	€ 756,98
17	23/08/2020	€ 627,71	€ 0,00	€ 100,30	€ 29,05	€ 757,06

...

...

...

...

...

...

### **ATTI ESCLUSI**

Dal tenore della norma si devono ritenere esclusi da sospensione i seguenti atti:

- **avvisi bonari** ex art. 36 bis e 36 ter Dpr 600/73 ed 54-bis Dpr 633/72
- versamento degli importi che derivano da **accertamenti con adesione, mediazione o conciliazione giudiziale** (indipendentemente che siano rateizzati o meno)
- atti di contestazione di **sole sanzioni** (non rientrano tra gli avvisi di accertamento esecutivi)
- **avvisi di liquidazione** di imposte di **successione e donazione**
- **atti di recupero di crediti d'imposta** non spettanti
- le somme ignorate al terzo.



**ATTENZIONE:** anche in questo caso l'art. 68 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui **all'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015**.

Tuttavia, la previsione appare pleonastica, in quanto si applica ai medesimi periodi di imposta già oggetto di "proroga" dei termini di decadenza/prescrizione già visti in relazione all'art. 67.

VERSAMENTI SOSPESI	SCADENZE tra l'8/03/2020 ed il 31/05/2020	
	NUOVO TERMINE	MODALITA'
CARTELLE DI PAGAMENTO AdE RISCOSSIONE	30/06/2020	UNICA SOLUZIONE
AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI (art. 29 DL 78/2010)		
AVVISI DI ADDEBITO INPS (art. 30 DL 78/2010)		
ATTI EMESSI DALLE DOGANE		
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSI DA ENTI TERRITORIALI		
ATTI EMESSI (DAL 1/01/2020) DAGLI ENTI LOCALI		
RATEIZZAZIONI IN ESSERE		

### ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Il comma 3 dell'art.68 stabilisce, poi, che il termine di versamento:

- ✓ della rata della **Rottamazione -ter** (DL 23 ottobre 2018, n. 119) del **28 febbraio 2020**
- ✓ della rata del **Saldo e Stralcio del 31 marzo 2020** (di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

sono differite al **31 maggio 2020**.

VERSAMENTI SOSPESI	RATA DEL:	NUOVE
	ROTTAMAZIONE-TER (DL 119/2018)	28/02/2020
SALDO E STRALCIO ( art.1, c.190, L. 145/2018)	31/03/2020	



**N.B.:** si pone un problema di cumulo con la **rata in scadenza "naturale" al 31/05/2020:** contribuente si troverà a dover saldare 2 rate contemporaneamente.

### COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITÀ DEI CARICHI

Infine, il comma 4 dell'art.68 stabilisce che le **comunicazioni di inesigibilità** relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno:

- **2018**, sono presentate **entro il 31 dicembre 2023**,
- nell'anno **2019**, **entro il 31 dicembre 2024**
- e nell'anno **2020**, **entro il 31 dicembre 2025**.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

**MC SYSTEM STUDIO**

Rag. Lara Caselli  
Rag. Roberto Galeotti